



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

e-mail : protocollo@comune.castellazzara.gr.it

Mail PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

ORD. N. 2 DEL 21/07/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DECORO PAESAGGISTICO E DELLA SICUREZZA URBANA – ANNO 2021.

IL SINDACO

VISTO:

- L'Art. 1 e l'Art. 26 dello Statuto Comunale;
- L' art. 29, Art. 30, Art. 31 del D.Lgs 30/04/1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni,
- Il D.Lgs 152/06 s.m.i,
- L' Art. 54 comma 4 del T.U.E.L come modificato Legge 125/2008,
- Vista la legge 689/81 come successivamente modificata ed integrata,
- Visto il T.U degli Enti Locali D.Lgs 276/2000 s.m.i,
- Gli Art. 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile,
- Il Decreto del Ministero dell' Interno in data 5 agosto 2008 pubblicato nella G.U. il 9 agosto 2008, nel quale all' Art. 2 si precisa come il Sindaco abbia la facoltà di intervento per prevenire e contrastare le situazioni di incuria e degrado degli immobili privati, le situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità e le situazioni che alterano il decoro urbano;

RITENUTO CHE:

- Sussistano motivi pregiudizievoli di carattere di degrado ambientale;
- Nella totalità del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento del paesaggio, dell'ambiente e del panorama,

CONSTATATO:

- Lo stato di abbandono e la grave carenza di manutenzione in cui versano diverse aree all' interno e all' esterno del centro abitato, per le quali non vengono praticate le corrette operazioni di pulizia, di sfalcio dell' erba e di potatura degli arbusti;
- Come tali elementi incidano negativamente per il pubblico decoro e possano rappresentare un rischio fornendo un habitat ideale per la proliferazione di animali ed insetti;



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

e-mail : protocollo@comune.castellazzara.gr.it

Mail PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

CONSIDERATO

- L'importanza che la vegetazione riveste come componente fondamentale del paesaggio, tutelato dall'art. 9 della Costituzione Italiana;
- La necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità delle strade comunali o vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;
- L'eliminazione di tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell' ambiente;

ATTESO CHE:

L'amministrazione Comunale è impegnata tramite i propri servizi a garantire il decoro e la sicurezza del territorio.

ORDINA

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di procedere alle seguenti operazioni a tutela e ripristino del territorio:

- Taglio della vegetazione incolta;
- Taglio degli arbusti e sterpaglie cresciute impropriamente in terreni incolti nelle zone precedentemente dette;
- Taglio delle siepi e rami che protendono sul suolo pubblico;
- Che sia vietato lasciare sul terreno materiale di qualsiasi natura ammassato o affastellato, tale da mettere a rischio di incendi e di inquinamento momentaneo o duraturo la superficie e il sottosuolo;
- La pulizia del terreno da sterpaglie, accumuli di sottobosco o di ramaglie;
- Che i proprietari dei fondi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive, a tagliare i rami che protendono nel ciglio stradale, che non possano deporre, gettare o provocare la caduta di pietre o frane sulle strade comunali o vicinali;
- Che i proprietari confinanti alle strade ed i conduttori dei fondi siano tenuti a rimuovere dalle strade medesime, per il tratto che costeggia la loro proprietà o il fondo a loro affidato o goduto a qualsiasi titolo, le pietre o i materiali, come pure conservare e ripulire gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette;
- La manutenzione delle reti di recinzione dei fondi privati che si affacciano sulle aree precedentemente dette;

Che i proprietari di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte, i proprietari di stabili con annessi a verde, i responsabili di cantieri edili o stradali e i responsabili di altre strutture con annessi aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di manutenzione elencati mediante rimozione di qualsiasi elemento che possa rappresentare un pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, per la prevenzione d'incendi e per il decoro, **entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale ordinanza** ed effettuare tali operazioni ciclicamente e/o ogni volta vi sia necessità, per garantire il decoro e la salubrità pubblica e del paesaggio.



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

e-mail : protocollo@comune.castellazzara.gr.it

Mail PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

AVVERTE

- Fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo;
- che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla Legge 689/1981;
- che qualora gli aventi l'obbligo giuridico di adempiere a quanto detto sopra non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente o tramite società miste pubblico-privato o imprese private all' uopo individuate a dare esecuzione all' ordinanza ponendo la spesa a consuntivo a carico dell' inadempiente;
- In casi di particolare pregiudizio per il decoro, per la sicurezza e la salute pubblica e per l'igiene restando salve e impregiudicate ulteriori azioni riferite all'Art. 650 del C.P.

DISPONE

- Che eventuali norme regolamentari comunali in contrasto con il contenuto della presente ordinanza, sono da ritenersi abrogate;
- Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, nonché mediante l'affissione di locandine su tutto il territorio comunale;
- Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza di:
 - POLIZIA MUNICIPALE- Sede;
 - COMANDO STAZIONE CARABINIERI – Castell'Azzara.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia ed organi di controllo, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n. 40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione

IL SINDACO
Maurizio Coppi
Coppi *Heaut 20*

